

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CE) n. 2397/96 del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele e che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94** 1
 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie di Israele 3
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele** 7
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2399/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione del 1° gennaio al 31 marzo 1996** 8
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾** 11
 - Regolamento (CE) n. 2401/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2248/96 relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 13
 - ★ **Regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Regolamento (CE) n. 2403/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione, per il 1997, di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia	21
* Regolamento (CE) n. 2404/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi	27
Regolamento (CE) n. 2405/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	32

Il Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

96/715/CE:

* Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM)	34
--	----

Commissione

96/716/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia)	38
--	----

96/717/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca)	40
---	----

96/718/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito)	41
--	----

96/719/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito)	42
---	----

96/720/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi)	43
---	----

96/721/CE:

* Decisione della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna)	44
---	----

- * **Decisione della Commissione, del 29 novembre 1996, concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin — anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin — Berlino, Germania) 45**
-

Rettifiche

- * **Rettifica della raccomandazione n. 88/96/CECA della Commissione, del 16 dicembre 1996, che modifica la raccomandazione 91/141/CECA per quanto riguarda i questionari ad essa allegati (GU n. L 326 del 17. 12. 1996) 47**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2397/96 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1996

relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele e che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay, è stato modificato il regime d'importazione per le arance;

considerando che lo scambio di lettere sull'attuazione dell'Uruguay Round, che è parte integrante dell'accordo di associazione, le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato il 20 novembre 1995 e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra⁽¹⁾, firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, prevede che il regime d'importazione per le arance israeliane sia concordato tra la Comunità europea e Israele in un secondo tempo;

considerando che è stato raggiunto un accordo su alcune modifiche del regime d'importazione per le arance israeliane;

considerando che si dovrebbe adesso approvare il presente accordo in forma di scambio di lettere;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia, e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽²⁾, dovrebbe essere modificato per attuare il nuovo regime

d'importazione nella Comunità di arance provenienti da Israele, come previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere con effetto a decorrere dal 1° luglio 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1981/94 è modificata come segue:

- 1) All'allegato II, nella tabella relativa al n. d'ordine 09.1323 (arance fresche originarie di Israele), il volume del contingente di 290 000 t è sostituito da 200 000 t e la descrizione alla colonna 4 reca l'indicazione «Arance fresche: dal 1° luglio al 30 giugno».
- 2) Alla fine dell'allegato II, la nota a piè di pagina⁽²⁾ è sostituita dalla seguente:

«⁽²⁾ Entro i limiti di tale contingente, il prezzo di entrata concordato oltre il quale il dazio specifico supplementare previsto nell'elenco di concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero è di:

⁽¹⁾ GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1099/96 della Commissione (GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 8).

- 273 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997,
- 271 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998,
- 268 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999,
- 266 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000,
- 264 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001 e dal 1° dicembre al 31 maggio degli anni successivi.

Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di quest'ultimo prezzo di entrata. Se il prezzo di entrata per una

determinata partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.*

Articolo 4

La Commissione adotta le modalità particolareggiate per l'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽¹⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità di arance originarie di Israele

A. Lettera della Comunità

Signore,

mi prego far riferimento alle consultazioni svoltesi tra le autorità israeliane e i servizi della Commissione europea sul regime d'importazione nella Comunità europea delle arance originarie di Israele.

Tali consultazioni si sono svolte sulla base di uno scambio di lettere sull'applicazione delle nuove norme dell'OMC conseguenti all'Uruguay Round, che è parte integrante dell'accordo di associazione, firmato il 20 novembre 1995, e dell'accordo interinale, firmato il 18 dicembre 1995 tra Israele e la Comunità europea.

In deroga al protocollo 1 degli accordi di cui sopra, per le arance fresche del codice ex 0805 10 è stato convenuto quanto segue:

1. Dal 1° luglio al 30 giugno di ogni campagna, 200 000 t di arance originarie di Israele sono esentate dai dazi doganali ad valorem all'importazione nella Comunità. I dazi ad valorem sono ridotti del 60 % per le quantità importate che superano tale contingente.
2. Nei limiti di tale contingente tariffario, i dazi specifici sono ridotti a zero nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 maggio, purché siano rispettati i seguenti prezzi di entrata:
1996/1997: 273 Ecu/t
1997/1998: 271 Ecu/t
1998/1999: 268 Ecu/t
1999/2000: 266 Ecu/t
2000/2001 e successivamente: 264 Ecu/t.
3. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato di cui al paragrafo 2, il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di quest'ultimo prezzo di entrata.
4. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

Il presente accordo entra in vigore non appena sarà stato firmato da entrambe le parti. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

B. Lettera dello Stato di Israele

Signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego far riferimento alle consultazioni svoltesi tra le autorità israeliane e i servizi della Commissione europea sul regime d'importazione nella Comunità europea delle arance originarie di Israele.

Tali consultazioni si sono svolte sulla base di uno scambio di lettere sull'applicazione delle nuove norme dell'OMC conseguenti all'Uruguay Round, che è parte integrante dell'accordo di associazione, firmato il 20 novembre 1995, e dell'accordo interinale, firmato il 18 dicembre 1995 tra Israele e la Comunità europea.

In deroga al protocollo 1 degli accordi di cui sopra, per le arance fresche del codice ex 0805 10 è stato convenuto quanto segue:

1. Dal 1° luglio al 30 giugno di ogni campagna, 200 000 t di arance originarie di Israele sono esentate dai dazi doganali ad valorem all'importazione nella Comunità. I dazi ad valorem sono ridotti del 60 % per le quantità importate che superano tale contingente.
2. Nei limiti di tale contingente tariffario, i dazi specifici sono ridotti a zero nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 maggio, purché siano rispettati i seguenti prezzi di entrata:
1996/1997: 273 Ecu/t
1997/1998: 271 Ecu/t
1998/1999: 268 Ecu/t
1999/2000: 266 Ecu/t
2000/2001 e successivamente: 264 Ecu/t.
3. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato di cui al paragrafo 2, il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di quest'ultimo prezzo di entrata.
4. Se il prezzo di una particolare partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.

Il presente accordo entra in vigore non appena sarà stato firmato da entrambe le parti. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Mi prego confermarLe che mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende december nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertsechsdneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittiosex.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta


På Europeiska gemenskapens vägnar



בשם ממשלת מדינת ישראל

For the Government of the State of Israel

שר החוץ
Shimon Peres



REGOLAMENTO (CE) N. 2398/96 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1996

che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, le disposizioni commerciali di quest'ultimo sono state messe in applicazione con l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la CECA, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, approvato con decisione 96/206/CECA, CE del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾;

considerando che il protocollo n. 1 degli accordi di cui sopra prevede una riduzione del dazio specifico applicabile alle importazioni nella Comunità di carne di tacchino originarie e provenienti da Israele fino alla quantità annua di 1 400 tonnellate;

considerando che è opportuno aprire questo contingente su base annua con effetto dal 1° gennaio 1996 e prevedere l'adozione delle misure necessarie per la sua gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto per un contingente tariffario per l'importazione di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele fino alla quantità annua di 1 400 tonnellate.

I dazi specifici applicabili alle carni di tacchino importate nell'ambito di tale contingente di cui ai codici NC elencati in appresso sono i seguenti:

- 0207 25 10: 170 ecu/tonnellate
- 0207 25 90: 186 ecu/tonnellate
- 0207 27 30: 134 ecu/tonnellate
- 0207 27 40: 93 ecu/tonnellate
- 0207 27 50: 339 ecu/tonnellate
- 0207 27 60: 127 ecu/tonnellate
- 0207 27 70: 230 ecu/tonnellate.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono deliberate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DUKES

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49).

⁽¹⁾ GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2399/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione del 1° gennaio al 31 marzo 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si collocano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente al tonno albacora di più di 10 kg, al tonno albacora di meno di 10 kg e al tonnetto striato, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1996, il prezzo di vendita medio trimestrale di mercato e il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2818/95 della Commissione, del 30 novembre 1995, che fissa, per la campagna di pesca 1996, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati, durante il trimestre in questione, all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità sono inferiori, per le tre specie considerate, alla media di quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che, non essendo i quantitativi del trimestre superiori ai limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3759/92, il

volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è pari ai quantitativi venduti e consegnati nel trimestre;

considerando che i quantitativi dichiarati per organizzazione di produttori comportano l'applicazione delle aliquote relative all'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; che occorre ripartire i quantitativi ammissibili per aliquota tra le organizzazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1992 al 1994;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1996;

considerando che è opportuno precisare il fatto generatore del diritto all'indennità e la relativa data esatta da utilizzare per il calcolo dei pagamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1996, per i prodotti di seguito indicati:

<i>(in ECU/t)</i>	
Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno albacora di + di 10 kg	129
Tonno albacora di meno di 10 kg	100
Tonnetto striato	77

Articolo 2

1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 6.

— tonno albacora di più di 10 kg: 23 593,062 tonnellate
— tonno albacora di meno di 10 kg: 3 788,171 tonnellate
— tonnetto striato: 9 467,021 tonnellate

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 3

Le operazioni da prendere in considerazione per determinare il diritto all'indennità sono le vendite fatturate durante il trimestre di cui trattasi, utilizzate per il calcolo

del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1996, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, sulla base delle percentuali d'indennità

(in tonnellate)

Tonno albacora di più di 10 kg	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (Articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (Articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (Articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
OPAGAC	8 880,270	0,000	8 880,270
OPTUC	8 588,720	732,287	9 321,007
OP 42 (CAN.)	0,000	0,000	0,000
ORTHONGEL	5 391,785	0,000	5 391,785
APASA	0,000	0,000	0,000
MADEIRA	0,000	0,000	0,000
UE-Totale	22 860,775	732,287	23 593,062

(in tonnellate)

Tonno albacora di meno di 10 kg	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (Articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (Articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (Articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
OPAGAC	2 131,569	0,000	2 131,569
OPTUC	1 579,424	0,000	1 579,424
OP 42 (CAN.)	0,000	0,000	0,000
ORTHONGEL	53,312	23,866	77,178
APASA	0,000	0,000	0,000
MADEIRA	0,000	0,000	0,000
UE-Totale	3 764,305	23,866	3 788,171

(in tonnellate)

Tonnetto striato	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (Articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (Articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (Articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
OPAGAC	5 250,835	0,000	5 250,835
OPTUC	4 214,825	0,000	4 214,825
OP 42 (CAN.)	0,000	1,361	1,361
ORTHONGEL	0,000	0,000	0,000
APASA	0,000	0,000	0,000
MADEIRA	0,000	0,000	0,000
UE-Totale	9 465,660	1,361	9 467,021

REGOLAMENTO (CE) N. 2400/96 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1996****relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in esame;

considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni elencate nell'allegato sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 130 del 3. 5. 1996, pag. 7, 9 e 10.

*ALLEGATO***PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****Carni e frattaglie fresche:**

SPAGNA:

- Ternera Gallega (IGP)

Preparazioni di carne:

PORTOGALLO:

- Presunto de Barrancos (DOP)

Ortofrutticoli e cereali:

SPAGNA:

- Berenjena de Almagro (IGP)

DANIMARCA:

- Lammefjordsgulerod (IGP)
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2401/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1996
che modifica il regolamento (CE) n. 2248/96 relativo alla fornitura di olio
vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 2248/96 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di olio vegetale; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il lotto A, i punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2248/96 vengono sostituiti dai punti seguenti:

- «6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
- 7. **Caratteristiche e qualità della merce** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 26. 11. 1996, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/96 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1996****recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT⁽²⁾,

considerando che la decisione 96/317/CE ha modificato il regime di importazione per la fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 previsto dal regolamento (CE) n. 3015/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi⁽³⁾; che, di conseguenza, detto regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1031/96 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente due contingenti tariffari a dazio nullo di prodotti di cui al codice NC 0714 20 90, a favore rispettivamente della Repubblica popolare cinese e di altri paesi terzi, nonché due contingenti tariffari di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 destinata a determinati usi;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura su base pluriennale e la gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di contingenti tariffari annui per le patate dolci e la fecola di manioca, tenendo conto sia delle disposizioni del summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 che delle relative modifiche apportate in applicazione della decisione 96/317/CE;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi citati e, più particolarmente, al fine di garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non vengano superati, si devono adottare modalità specifiche di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono o complementari o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commis-

sione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽⁶⁾;

considerando che, relativamente alle patate dolci, è d'uopo distinguere quelle destinate al consumo umano dalle altre; che occorre stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, e includere nel codice 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento;

considerando che è opportuno lasciare invariate le modalità di gestione e di sorveglianza delle importazioni istituite, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, dal summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 e che, in particolare, è opportuno, per le merci originarie della Cina, esigere la presentazione di un documento d'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità;

considerando che, per quanto riguarda la fecola di manioca, occorre tener conto dei nuovi impegni assunti dalla Comunità, in virtù della decisione 96/317/CE summenzionata, che prevedono l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annuale di 10 500 t, di cui 10 000 t assegnate al Regno di Thailandia; che detto accordo comporta parimenti l'annullamento delle esigenze relative alla destinazione finale applicate in precedenza ai contingenti di fecola di manioca; che, in particolare, è opportuno stabilire che i prodotti importati da tale paese, entro i quantitativi assegnati, debbano essere scortati da un titolo d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità thailandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono aperti:

- 1) un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di 5 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

- 2) un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di 600 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie della Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;
- 3) un contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità di 10 000 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, soggette ad un dazio doganale pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 ECU/t;
- 4) un contingente tariffario autonomo addizionale su base annuale per l'importazione nella Comunità di 10 500 t di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00, soggette al dazio doganale pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 ECU/t; nell'ambito di detto contingente autonomo addizionale, 10 000 t sono riservate al Regno di Thailandia.

TITOLO I

Patate dolci destinate a determinati usi

Articolo 2

1. Il rilascio dei titoli d'importazione, nel quadro dei contingenti tariffari aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, avviene conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2. In sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica, si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'immissione in libera pratica delle patate dolci destinate al consumo umano di cui al comma precedente.

Articolo 3

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 4

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo può essere accolta solo se è scortata dall'originale di un documento d'esportazione rilasciato dal governo cinese o sotto la sua responsabilità e redatto conformemente al modello figurante

all'allegato I. Questo documento d'esportazione è di colore azzurro.

2. I titoli recano nella casella 24 una delle diciture seguenti:

- Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2402/96]
- Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)
- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)
- Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2402/96]
- Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)
- Exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 2402/96]
- Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]
- Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)
- Isenção de direito aduaneiro [artigo 4º do Regulamento (CE) n° 2402/96]
- Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)
- Tullfri (artikel 4 förordning (EG) nr 2402/96).

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono applicabili.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 22 di detto titolo viene indicata la cifra «0».
3. Si applica il disposto dell'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 6

L'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato a 20 ECU/t.

Articolo 7

Entro e non oltre le ore 17 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- il nome del richiedente,
- i quantitativi richiesti,
- l'origine dei prodotti,
- il numero del documento d'esportazione e il nome della nave, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 8

1. I servizi della Commissione informano gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, i servizi della Commissione fissano la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunicano mediante telex o telefax.

I titoli vengono rilasciati nei limiti dei contingenti indicati all'articolo 1, punti 1 e 2.

2. Non appena ricevuta la comunicazione dei servizi della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del quarto mese successivo a tale data.

TITOLO II

Fecola di manioca*Articolo 9*

In ciascuno Stato membro, le domande di titolo d'importazione nel quadro dei contingenti aperti per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 3 e 4, possono essere presentate alle autorità competenti ogni martedì fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) oppure, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo.

Le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a 1 000 t per singolo interessato che operi per proprio conto.

Articolo 10

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, la dicitura seguente:

«Dazio all'importazione ridotto di 100 ECU/t [regolamento (CE) n. 2402/96]».

2. Qualora la domanda di titolo d'importazione verta su un prodotto originario della Thailandia, esportato da tale paese nell'ambito del quantitativo di 10 000 t assegnatogli, di cui all'articolo 1, punto 4, dev'essere scortata da un

titolo d'esportazione conforme al modello figurante all'allegato II.

Il titolo d'esportazione è redatto in lingua inglese e rilasciato dalla competente autorità thailandese, ossia il «Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade».

In tal caso la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura seguente:

«Origine Thailandia».

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono applicabili alle importazioni effettuate nell'ambito del presente titolo.

Articolo 12

Entro e non oltre le ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 9, gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le indicazioni delle domande di titolo riguardanti:

- il nome del richiedente,
- i quantitativi richiesti,
- il paese di origine, per le importazioni di prodotti originari della Thailandia, qualora siano scortati da un titolo d'esportazione thailandese.

Articolo 13

1. I servizi della Commissione informano gli Stati membri, a mezzo telex o telefax, in quale misura viene dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli d'importazione superano quelli disponibili, i servizi della Commissione fissano la percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e la comunicano mediante telex o telefax.

2. Non appena ricevuta la comunicazione dei servizi della Commissione, gli Stati membri possono procedere al rilascio dei titoli d'importazione.

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità dalla data del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

SERIAL No



ORIGINAL

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

**MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND**

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 2402/96

SPECIAL FORM FOR MANIOC STARCH FALLING WITHIN CN CODE 1108 14 00

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC	
5. TYPE OF PRODUCT	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING	
MANIOC STARCH FALLING WITHIN CN CODE 1108 14 00	SHIPPED WEIGHT	<input type="checkbox"/> IN BULK <input type="checkbox"/> BAGS <input type="checkbox"/> OTHERS	
	ESTIMATED NET WEIGHT		

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCT HAS BEEN PRODUCED IN AND EXPORTED FROM THAILAND.

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EC AUTHORITIES:

REGOLAMENTO (CE) N. 2403/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione, per il 1997, di un contingente tariffario comunitario dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del Commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia per periodo di 4 anni, entro il quale il dazio doganale è ridotto al 6 %; che detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione;

considerando che le è necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Thailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente; che, pertanto, il rilascio di un titolo di importazione dovrebbe continuare ad essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità thailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione;

considerando che le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile, per cui è d'uopo attenersi a tale sistema; che è pertanto necessario aprire un contingente per il 1997;

considerando che l'importazione dei prodotti relativi codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2350/96⁽³⁾, che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto del fatto che la concessione comunitaria

prevede un quantitativo globale per 4 anni con un quantitativo massimo annuo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure atte ad agevolare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e la quantità effettivamente importata;

considerando che, ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre instaurare un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione thailandesi nonché dalla prassi seguita dalle autorità thailandesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia. Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

2. I prodotti suddetti beneficiano del regime previsto dal presente regolamento, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

- il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appresso denominato «titolo d'esportazione», e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;
- rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.

TITOLO I

Titoli d'esportazione

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è redatto in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(5) GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. I titoli d'esportazione emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo «shipped weight» deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».

2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per

la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telex, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità thailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere messi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento, fintantoché non possono essere presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'articolo 7.

3. In deroga al paragrafo 2, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2% al massimo i quantitativi coperti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore; l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6% ad valorem e previa costituzione, da parte dell'importatore, di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

Non appena abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità thailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli di esportazione.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo di importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo non è accompagnata dall'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 5 del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall'articolo 7, su presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità thailandesi. Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2403/96
- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2403/96, artikel 4, stk. 3
- Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2403/96
- Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2403/96
- Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regulation (EC) No 2403/96
- Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 2403/96 article 4 paragraphe 3

- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2403/96 articolo 4, paragrafo 3
- Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2403/96
- Certificado complementar, n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 2403/96
- Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2403/96, 4 artiklan 3 kohta
- Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2403/96.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non sia presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di 4 mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa viene incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non abbia potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

4. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applicano alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 5

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 ECU/t.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Thailandia»

2. Il titolo d'importazione reca le diciture seguenti, in una o più delle versioni linguistiche sottoindicate:

a) nella casella 24:

- Derechos de aduana limitados al 6 % *ad valorem* [Reglamento (CE) n.º 2403/96]

- Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2403/96)
- Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2403/96)
- Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2403/96]
- Customs duties limited to 6 % *ad valorem* (Regulation (EC) No 2403/96)
- Droits de douane limités à 6 % *ad valorem* [règlement (CE) n.º 2403/96]
- Dazi doganali limitati al 6 % *ad valorem* [regolamento (CE) n. 2403/96]
- Douanerechten beperkt tot 6 % *ad valorem* (Verordening (EG) nr. 2403/96)
- Direitos aduaneiros limitados a 6 % *ad valorem* (Regulamento (CE) n.º 2403/96)
- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2403/96)
- Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2403/96);

b) nella casella 20:

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tailandés)
- Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske eksportcertifikat)
- Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens)
- Ονομασία του πλοίου (σημειώστε την ονομασία του πλοίου που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate)
- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais)
- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione thailandese)
- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat)
- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês)
- Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa)
- Fartygets navn (namnet på det fartyg som anges i den thailändska exportlicensen),

3. Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo, viene indicata la cifra «0».

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, dopo che la Commissione abbia informato per telex o telex le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento sono rispettate.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità thailandesi, può prendere i provvedimenti opportuni.

2. A richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione comunicato per telex o telex, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 8

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla

scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telex o telex, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

- quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, eventualmente con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»;
- nome del richiedente;
- numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;
- data di rilascio del titolo d'esportazione;
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;
- nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2. Al più tardi alla fine del primo semestre del 1998, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telex o telex, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

SERIAL No



ORIGINAL

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 2403/96

SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99

EXPORT CERTIFICATE No	
EXPORT PERMIT No	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	
3. SHIPPED PER		4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC	
5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (TONNES)	7. PACKING	
<input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 10 <input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 91 <input type="checkbox"/> CN CODE 0714 10 99	SHIPPED WEIGHT	<input type="checkbox"/> IN BULK <input type="checkbox"/> BAGS <input type="checkbox"/> OTHERS	
	ESTIMATED NET WEIGHT		

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE BY EC AUTHORITIES:

REGOLAMENTO (CE) N. 2404/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/94⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi;

considerando che, viste le esperienze passate e onde garantire che le iniziative vengano stabilite in base ai dati più recenti, è opportuno ridurre il lasso di tempo tra la data limite di presentazione delle domande di contributo e l'inizio della campagna di promozione; che occorre a tal fine adeguare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2282/90;

considerando che occorre adeguare le condizioni relative alla firma dei contratti e ai pagamenti che figurano rispettivamente negli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2282/90, nell'intento di armonizzarle con quelle del regolamento (CE) n. 3582/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2134/96⁽⁶⁾, relativo alla promozione del consumo di latte nella Comunità, e del regolamento (CE) n. 1318/93⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/96⁽⁸⁾, relativo alla promozione delle carni bovine di qualità;

considerando che, per motivi di corretta gestione finanziaria, occorre prevedere una valutazione indipendente delle iniziative programmate, oltre alla valutazione interna di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo trattino del regola-

mento (CEE) n. 2282/90, precisando inoltre le modalità di attuazione e di finanziamento di questa valutazione esterna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2282/90 prevede, all'allegato II, punto 6, che il costo del programma venga espresso in moneta nazionale; che, per analogia con gli altri regolamenti specifici in materia di promozione, è altresì necessario precisare che il costo del programma e il relativo bilancio vanno espressi in ecu;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2282/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2282/90 è modificato nel seguente modo:

- 1) All'articolo 5, le date del «31 agosto», del «30 settembre» e del «31 ottobre» sono sostituite, rispettivamente, dal «31 ottobre», dal «30 novembre» e dal «31 dicembre».
- 2) All'articolo 6, primo comma, i termini «quanto prima» sono sostituiti da «entro il 15 luglio dell'anno successivo alla presentazione».
- 3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

1. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, entro un termine di due mesi successivo alla comunicazione dell'elenco, i contratti relativi alle azioni prescelte.

Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 285 del 7. 11. 1996, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

⁽⁸⁾ GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 13.

3. Il contratto ha effetto soltanto dopo che sia stata costituita in favore dell'organismo competente, a garanzia della corretta esecuzione del contratto stesso, una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento della Comunità.

Se la prova della costituzione della cauzione non perviene all'organismo competente entro due settimane dalla conclusione del contratto, quest'ultimo diventa privo d'oggetto e non produce effetti.

La cauzione è depositata secondo le condizioni stabilite al titolo III del regolamento (CEE) n. 2280/85 della Commissione (*).

L'esecuzione, entro i termini previsti, delle misure oggetto del contratto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento.

Lo svincolo della cauzione avviene secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 6 del presente regolamento.

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.»

4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Gli interessati presentano all'organismo competente le domande di pagamento secondo le seguenti condizioni:

1) A partire dalla data di entrata in vigore del contratto l'interessato può presentare una domanda di acconto.

L'acconto può coprire al massimo il 30 % dell'importo del contributo comunitario.

Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione di importo equivalente al 110 % di tale anticipo, costituita secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

2) I pagamenti avvengono in base a fatture trimestrali, corredate dei documenti giustificativi e di una relazione intermedia di esecuzione del contratto.

Questi pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono però superare complessivamente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario.

3) La domanda di saldo è presentata al più tardi entro la fine del quarto mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle misure. Essa deve essere corredata:

- dei necessari documenti giustificativi;
- di un prospetto riepilogativo delle realizzazioni;
- di un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili al momento della redazione del rapporto, e della loro possibile utilizzazione.

Salvo caso di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa docu-

mentazione implica una riduzione del saldo medesimo, pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4) Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti indicati al punto 3.

Il saldo viene ridotto proporzionalmente al mancato rispetto dell'esigenza principale di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5) La cauzione di cui al punto 1 è svincolata purché, al momento del versamento del saldo, sia accertato il diritto definitivo all'importo anticipato.

6) L'organismo competente effettua i pagamenti previsti dal presente articolo entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Esso può tuttavia differire i versamenti di cui ai punti 2 e 4 qualora occorran ulteriori verifiche.

7) L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione i rapporti di valutazione di cui al punto 3.

8) Il tasso di conversione agricolo applicabile è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (*).

(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.»

5) È aggiunto il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

L'interessato incarica un organismo indipendente di effettuare una valutazione esterna delle azioni programmate e approvate. Egli indica nella sua domanda il nome dell'organismo, la cui scelta avviene in base ad un bando di gara (perlomeno tre offerte), nonché i motivi della sua scelta.

La valutazione esterna deve comprendere i seguenti elementi:

- l'analisi "ex ante" della rispondenza delle azioni approvate agli obiettivi generali e specifici stabiliti dal programma;
- la sorveglianza delle azioni previste in base ad un campione significativo;
- la valutazione "ex post" dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti;
- la misurazione del rapporto costo/benefici per ogni azione e per l'intero programma in base agli indicatori di risultato (output e impatto).

Il finanziamento di questa valutazione avviene secondo le stesse condizioni applicabili per le varie azioni previste.»

6) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

1. In caso di pagamento indebitamente effettuato, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi in questione, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso tra il pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le proprie operazioni in ecu e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebitato e maggiorato di 3 punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori e da questi detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia proporzionalmente al contributo finanziario comunitario.»

7) All'allegato II, ai punti I.6 e III.1, i termini «moneta nazionale» sono sostituiti dal termine «ecu».

8) L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile solamente alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI

Stati membri	Organismi competenti	Telefono — Telefax
A	Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 Postfach 62 A-1201 Wien	Tel. (43/1) 331 51 405 Fax (43/1) 331 51 499
B	Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) Trierstraat 82 B-1040 Brussel	tel. (32-2) 287 24 11 telefax (32-2) 230 25 33
DA	Danish Intervention Agency EU-Direktoratet 2. Markedskontor Nyropsgade 26 DK-1780 København V	Tlf. (45) 33 92 70 00 Fax (45) 33 92 69 48
DE	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt am Main	Tel. (49/69) 15 64 335 Fax (49/69) 15 64 444
GR	Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση Διαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων (ΔΙΔΑΓΕΠ) Αχαρνών 241 GR-104 46 Αθήνα	Τηλ.: (30-1) 529 12 76 Τέλεφαξ: (30-1) 524 35 21
ES	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias Paseo de Infanta Isabel, 1 E-28014 Madrid	tel.: (34-1) 347 53 91 fax: (34-1) 347 57 70/347 51 68
FR	Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflor) 164, rue de javel F-75015 Paris	Tél. (33) 144 25 36 36 Télécopieur (33) 145 54 31 69
IRL	Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House (7W) Kildare Street IRL-Dublin 2	Tel. (353 1) 607 27 03 Fax (353 1) 661 45 15
IT	Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma	Tel. (39-6) 46 65 40 14 Telefax (39-6) 44 53 940
LUX	Ministère de l'agriculture — services agricoles L-1019 Luxembourg	Tél. (352) 457 17 22 30 Fax (352) 457 17 23 40

Stati membri	Organismi competenti	Telefono — Telefax
NL	Produktschap voor Groenten en Fruit Bezuidenhoutseweg 153 NL-2594 AG 's-Gravenhage	tel. (31-70) 304 12 34 telefax (31-70) 347 71 76
PT	Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) Rua Camilo Castelo Branco 45-2º P-1000 Lisboa	Tel.: (351-1) 355 88 12 Telefax: (351-1) 352 23 59
UK	Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) Horticulture and Potatoes Division Ergon House c/o Nober House 17 Smith Square UK-London SW1P 3JR Intervention Board PO Box 09 UK-Reading RG1 7QW	Tel. (44 171) 238 60 00 Fax (44 171) 238 65 91 Tel. (44 191) 226 52 65 Fax (44 191) 226 52 12
FIN	Maa- ja metsätalousministeriö Mariankatu 23 PL 232 FIN-00171 Helsinki	tel. + 358 9 160 42 40 fax. + 358 9 160 42 80
SV	Jordbruksverket Interventionsavdelningen S-551 82 Jönköping	Tel.: + 46 36 15 50 00 Fax: + 46 36 71 95 11

REGOLAMENTO (CE) N. 2405/96 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 45	204	91,3	
	624	153,4	
	999	122,3	
0707 00 40	624	113,5	
	999	113,5	
0709 10 40	220	162,0	
	999	162,0	
0709 90 79	052	81,9	
	999	81,9	
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	32,9	
	204	53,9	
	388	25,2	
	448	35,7	
	624	47,1	
	999	39,0	
0805 20 31	052	83,3	
	204	74,4	
	999	78,9	
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	65,0	
	464	139,2	
	624	77,8	
	999	94,0	
0805 30 40	052	73,4	
	400	60,6	
	528	44,9	
	600	83,9	
	999	65,7	
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	47,7	
	064	46,2	
	400	80,0	
	404	62,7	
	728	121,0	
	999	71,5	
	0808 20 67	052	75,0
		064	77,3
091		49,8	
400		104,2	
624		67,7	
999		74,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM)

(96/715/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che il buon funzionamento del mercato interno implica l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni fra Stati membri deve quindi essere raggiunto tramite strumenti che non implicino controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne;

considerando che sarà quindi opportuno rilevare direttamente, presso gli speditori e i destinatari, i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri, facendo ricorso a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità, senza costituire per gli interessati, in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle suddette statistiche possono attendersi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche

degli scambi di beni fra Stati membri ⁽⁵⁾ prevede la creazione di condizioni per un maggiore ricorso all'elaborazione automatica e alla trasmissione elettronica dell'informazione, allo scopo di agevolare il compito dei fornitori dell'informazione;

considerando che è opportuno alleviare l'onere dichiarativo delle imprese, migliorando altresì la circolazione dell'informazione statistica al fine di creare il mercato europeo dell'informazione;

considerando che è necessario disporre di statistiche armonizzate, che permettano in particolare di raffrontare le statistiche degli scambi commerciali e le altre statistiche economiche per contribuire alla trasparenza del mercato e alla valutazione della competitività delle imprese;

considerando che la promozione dell'impiego di norme e principi armonizzati a livello europeo è destinata a tradursi, in futuro, nell'eliminazione delle duplicazioni di lavori simili e in economie di scala, favorendo nel contempo la nascita di nuovi servizi nel settore della telematica statistica;

considerando che i lavori di normalizzazione effettuati a livello internazionale nel settore dello scambio di dati informatizzati (SDI) contribuiscono ad agevolare il commercio internazionale e a semplificare i rapporti tra le imprese e le amministrazioni;

⁽¹⁾ GU n. C 343 del 15. 11. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 295 del 7. 10. 1996, pag. 46.

⁽³⁾ Parere espresso il 18 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1996 (GU n. C 372 del 9. 12. 1996, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27).

considerando che la creazione di norme statistiche comuni, che consentono di produrre informazioni armonizzate, è un'azione che può essere svolta con efficacia solo a livello comunitario in collaborazione con gli Stati membri, ma che l'attuazione di tali norme avverrà in ogni Stato membro, con il controllo degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione e alla diffusione delle statistiche ufficiali;

considerando che le azioni volte ad assicurare l'interoperabilità delle reti telematiche tra amministrazioni si iscrivono nel contesto delle priorità stabilite per gli orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazioni;

considerando che l'importo di riferimento finanziario, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nella presente decisione per l'intera durata di tali azioni, senza per questo influire sui poteri dell'autorità di bilancio come definiti dal trattato;

considerando che con sentenza del 26 marzo 1996 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 94/445/CE del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativa alle reti telematiche fra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni fra Stati membri (EDICOM) (1) a causa della base giuridica erranea; che è quindi necessario adottare una nuova decisione fondata sulla base giuridica appropriata per consentire il proseguimento delle azioni EDICOM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un insieme di azioni che agevolano dei sistemi regionali, nazionali e comunitari verso sistemi interoperabili a livello europeo in una prima fase per la raccolta delle dichiarazioni dei dati sugli scambi di beni tra Stati membri presso le imprese, il controllo e la prima elaborazione di tali dati, nonché la diffusione delle statistiche risultanti, in appresso definito «azione EDICOM» (Electronic Data Interchange on Commerce).

Tali sistemi si articolano attorno a sistemi di informazione ripartiti a livello regionale, nazionale e comunitario, la cui interoperabilità è garantita dalla elaborazione e dall'impiego di norme, standard e procedure di comunicazione armonizzati.

I sistemi si basano, in particolare, sull'impiego delle tecniche di scambio di dati informatizzati (SDI) per la trasmissione delle dichiarazioni statistiche. Procedure automatizzate possono essere messe a disposizione delle amministrazioni nazionali e comunitarie competenti nonché dei fornitori dell'informazione statistica, d'intesa con le autorità nazionali competenti.

I sistemi sono elaborati in modo tale da tener conto delle esigenze legate alla compilazione delle statistiche sugli scambi interni.

Articolo 2

L'azione EDICOM è attuata per un periodo di tre anni a decorrere dal 9 dicembre 1996.

Articolo 3

Si intraprendono azioni solo quando ne venga individuata chiaramente la necessità a livello comunitario, in base al principio di sussidiarietà e ai principi di cui all'articolo 8, paragrafo 3. L'azione EDICOM può, d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri e privilegiando il ricorso a tecnologie e prodotti esistenti, comprendere in particolare:

- la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per la rilevazione, il controllo e la trasmissione dell'informazione statistica nonché l'assistenza agli Stati membri per la messa a disposizione presso le imprese di tale software;
- la concezione, lo sviluppo e la promozione del software per la ricezione, la convalida, l'elaborazione e la diffusione dei dati, l'assistenza agli organismi regionali, nazionali e comunitari che rilevano l'informazione statistica, la messa a disposizione presso i suddetti organismi di tale software, nonché, all'occorrenza, l'adeguamento delle attrezzature;
- la concezione, lo sviluppo, la promozione e la messa a disposizione di formati di scambio d'informazione basati sulle norme europee e internazionali;
- la concezione, la documentazione e la promozione dei metodi, delle procedure e degli accordi che saranno utilizzati negli scambi di informazioni;
- la sensibilizzazione dei fornitori di software e di servizi alle necessità della statistica nazionale e comunitaria.

Articolo 4

Nell'attuazione delle azioni, si tiene conto dei seguenti orientamenti:

- agevolare la realizzazione e l'uso dei sistemi in questione mediante azioni di promozione e di sensibilizzazione, in particolare delle imprese e degli utenti, effettuate dagli organismi comunitari competenti, d'intesa con gli organismi nazionali e regionali;
- intraprendere azioni particolari a favore degli organismi regionali e nazionali meno evoluti, affinché possano integrarsi nei sistemi in questione;
- favorire, da un lato, l'utilizzazione delle tecniche e degli strumenti telematici più adeguati per soddisfare le esigenze del sistema statistico e, dall'altro, la loro integrazione nei rispettivi ambienti informatici delle amministrazioni interessate.

(1) GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 42.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione dell'azione EDICOM. Essa è assistita:

a) dal comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽¹⁾, per l'elaborazione, la determinazione dei costi e l'approvazione del programma di lavoro annuale, secondo la procedura prevista all'articolo 6;

b) dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, istituito dal regolamento (CEE) n. 3330/91,

— per l'approvazione dei bandi di gara e la valutazione dei progetti e delle azioni di un valore totale superiore a 200 000 ecu, secondo la procedura prevista all'articolo 6,

— le misure di attuazione dell'azione EDICOM diverse da quelle previste alla precedente lettera a) e nel primo trattino della presente lettera, secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. La Commissione tiene regolarmente informato sullo sviluppo di tali azioni il comitato di cui all'articolo 4 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) ⁽²⁾.

3. La Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo una relazione annuale indicante la redditività delle risorse via via registrata.

Articolo 6

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste quando queste ultime sono conformi al parere del comitato.

Qualora le misure non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle

misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere da quando è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere al riguardo entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo, se del caso, a votazione.

Il parere è messo a verbale; ogni Stato membro ha inoltre la facoltà di chiedere che la sua posizione figuri in detto verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato. Essa informa il comitato della maniera in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione EDICOM per il periodo 1997, 1998 e 1999 ammonta a 30 milioni di ecu. Una ripartizione indicativa di detti mezzi finanziari figura nell'allegato.

2. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Occorre assicurare la redditività delle risorse impiegate, provvedendo a che i vantaggi siano proporzionati alle risorse investite.

Articolo 9

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, al termine dell'azione EDICOM, una relazione sulla sua realizzazione, corredata, all'occorrenza, di proposte relative ad ulteriori misure.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 1996.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HOWLIN

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

ALLEGATO

Ripartizione indicativa tra gli elementi dell'azione EDICOM per il 1997, 1998 e 1999

(in milioni di ecu)

Ripartizione per azione	1997-1998-1999
I. Realizzazione della rete telematica	15,3
II. Apertura ai fornitori dell'informazione statistica dell'accesso alla rete telematica	5,6
III. Adeguamento dei sistemi nazionali e comunitari	2,8
IV. Lavori di normalizzazione internazionale	1,9
V. Promozione, formazione, sostegno, controllo, coordinamento	4,4
TOTALE	30

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(96/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato D, capitolo primo della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire di Parigi, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definite nell'allegato D capitolo II della suddetta direttiva, che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento di questi compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE)

n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato D, capitolo II della direttiva 92/46/CEE.

Articolo 2

Il Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parigi, Francia, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Francia,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Francia entro il 1° marzo 1998.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(96/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

La Comunità concede alla Danimarca un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per talune malattie dei pesci di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

considerando che, all'allegato B della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, lo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Århus, Danimarca, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per alcune malattie dei pesci considerate all'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio⁽⁴⁾;

Articolo 2

Lo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Århus, Danimarca, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato C della direttiva 93/53/CEE; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Danimarca,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Danimarca entro il 1° marzo 1998.

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁶⁾;

Articolo 6

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(96/718/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato V della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato V della direttiva 92/66/CEE; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per la malattia di Newcastle di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

Articolo 2

Il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta del Regno Unito,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte del Regno Unito entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(96/719/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,considerando che, all'allegato V della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per questa malattia;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'allegato V della direttiva 92/40/CEE; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE.

Articolo 2

Il Central Veterinary Laboratory di Addlestone, Regno Unito, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 80 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta del Regno Unito,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte del Regno Unito entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(96/720/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾ in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato IV, capitolo primo della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zootecnici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne di Bilthoven, Paesi Bassi, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'allegato IV, capitolo II della suddetta direttiva; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei compiti in parola da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede ai Paesi Bassi un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per le salmonelle di cui all'allegato IV, capitolo II della direttiva 92/117/CEE.

Articolo 2

Il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne di Bilthoven, Paesi Bassi, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta dei Paesi Bassi,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte dei Paesi Bassi, entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(96/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

La Comunità concede alla Spagna un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine di cui all'articolo 5 della decisione 93/383/CEE.

considerando che, all'articolo 3 della decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per le biotossine marine⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo di Vigo, Spagna, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine;

Articolo 2

Il Laboratorio del Ministerio di Sanidad y Consumo di Vigo, Spagna, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti all'articolo 5 della suddetta decisione; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei compiti in parola da parte del laboratorio;

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata decisione;

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Spagna.
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Spagna entro il 1° marzo 1998.

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili mutatis mutandis.

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾;

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 31.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1996

concernente l'aiuto finanziario della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin — anteriormente denominato Institut für Veterinärmedizin — Berlino, Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/722/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che, all'allegato IV, capitolo primo della direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anteriamente denominato Institut für Veterinärmedizin) di Berlino, Germania è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi;

considerando che tutte le funzioni e i compiti che incombono al laboratorio sono definiti nell'allegato IV, capitolo II della suddetta direttiva; che l'aiuto comunitario deve essere subordinato all'espletamento dei suddetti compiti da parte del laboratorio;

considerando che occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità al laboratorio comunitario di riferimento onde assisterlo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti contemplati nella citata direttiva;

considerando che, per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità è accordato per un periodo di un anno;

considerando che, segnatamente a fini di controllo, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al

finanziamento della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Germania un aiuto finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che incombono al laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi di cui all'allegato IV, capitolo II della direttiva 92/117/CEE.

Articolo 2

Il Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anteriamente denominato Institut für Veterinärmedizin) di Berlino, Germania, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità:

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta della Germania,
- il saldo, previa presentazione dei documenti giustificativi da parte della Germania entro il 1° marzo 1998.

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano mutatis mutandis.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della raccomandazione n. 88/96/CECA della Commissione, del 16 dicembre 1996, che modifica la raccomandazione 91/141/CECA per quanto riguarda i questionari ad essa allegati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 326 del 17 dicembre 1996)

A pagina 31 nel titolo e nel sommario:

- anziché:* «raccomandazione n. 88/96/CECA della Commissione, del 16 dicembre 1996, che modifica la raccomandazione 91/141/CECA per quanto riguarda i questionari ad essa allegati»,
- leggi:* «raccomandazione n. 2393/96/CECA della Commissione, del 16 dicembre 1996, che modifica la raccomandazione 91/141/CECA per quanto riguarda i questionari ad essa allegati».
-